



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3529

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Bermuda
sullo scambio di informazioni in materia fiscale

N. 360 – 12 aprile 2016



CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3529

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Bermuda
sullo scambio di informazioni in materia fiscale

N. 360 – 12 aprile 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3529
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	sì, riferita al testo presentato alla Camera
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	in sede referente

Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli 1-10: le Parti contraenti si rendono reciprocamente disponibili a fornire informazioni rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte. Per l'Italia, i tributi interessati sono IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta successioni e donazioni, imposte sostitutive nonché ogni altro tributo istituito dopo la data della firma dell'Accordo. Si precisa, tra l'altro, che le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel cui territorio lo stesso è stato posto in essere. Peraltro, l'Accordo in esame non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ricercare o fornire informazioni con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi di investimento pubblici. La Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile: se entro 90 giorni non è in grado di rispondere alle richieste, deve immediatamente informare la Parte richiedente spiegando le motivazioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o la ragione del proprio rifiuto. Viene, inoltre, regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale, ovvero presenziarvi, nel suo	La <u>relazione tecnica</u> afferma che dalle attività connesse allo scambio di informazioni previsto dall'Accordo <u>non deriveranno maggiori oneri per il bilancio dello Stato</u> in quanto le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT, inoltre, prevede una migliore efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, che porterà all'emersione di maggiore base imponibile, contrastando possibili fenomeni frodati e andando in definitiva a configurare un potenziale recupero di gettito, prudenzialmente non stimato.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>territorio. Sono altresì previsti i casi in cui è consentito di non dare seguito a una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sia contraria all'ordine pubblico, possa rivelare segreti commerciali, industriali o professionali oppure sia tutelata da alcune garanzie legali di riservatezza (per es.: rapporto cliente-avvocato).</p> <p>Salvo diversi accordi tra le Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari sono a carico della Parte richiedente. I costi straordinari non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate.</p>	
<p>Articolo 11: disciplina la procedura amichevole da applicare nel caso di controversie tra le Parti.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>
<p>Articolo 12: stabilisce che l'Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie. Alla data di entrata in vigore dell'Accordo, tutte le richieste avranno effetto in relazione al periodo che inizia dalla data della firma.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>
<p>Articolo 13: prevede la possibilità, per ciascuna delle parti, di notificare la cessazione dell'Accordo mediante apposita denuncia.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le attività connesse allo scambio di informazioni saranno svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Poiché l'Accordo menziona anche eventuali costi straordinari (da sostenere in talune delle ipotesi in cui l'Italia sia Parte richiedente le informazioni) andrebbe chiarito a quali categorie di spese si faccia specificamente riferimento e andrebbe altresì acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di imputare anche tali costi, benché eventuali, alle risorse esistenti.